

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 58/17/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito dell'esame del mod. Iva 2005 presentato dalla Banca d'intermediazione mobiliare IMI s.p.a (cod. fiscale Omissis), cessata per incorporazione nella società Banca IMI s.p.a (cod. fiscale 04377700150), la Direzione Regionale Lombardia, Ufficio Grandi contribuenti, ha evidenziato per il periodo d'imposta 2004 - un'erronea applicazione dell'esenzione ai fini IVA, di cui all'art. 6 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 in relazione ad una prestazione di servizi considerate "non ausiliarie" nell'ambito del medesimo gruppo bancario ". Dall'esame delle fatture di vendita è emerso che la ricorrente ha effettuato "assistenza per la gestione di partecipazioni quotate "rese nei confronti del gruppo Bancario San Paolo IMI.

In particolare la fattura n. 899 del 26/7/2004 di euro 200.000,00 emessa nei confronti di San Paolo IMI - relativa ad "assistenza per gestione dinamica delle partecipazioni quotate - attività primo semestre 2004".

L'Amministrazione ritiene che tali attività rese a soggetti diversi, non rientrino nelle attività "ausiliarie" rispetto all'attività bancaria vera e propria, ma siano da classificare come "core business", e quindi da assoggettare ad IVA. Infatti l'art n 6- primo comma- della L. 133 /99 prevede l'esenzione ai fini IVA di tutte le attività "ausiliarie" rispetto a quella bancaria vera e propria rese nell'ambito dei "medesimi gruppi bancari".

Le prestazioni indicate nella fattura sopracitata, secondo l'amministrazione, sono prestazioni rese a "soggetti diversi" e quindi imponibili ai fini IVA. Con ricorso depositato il 12 marzo 2010, la Banca Imi ha impugnato l'avviso di accertamento, chiedendo in via principale la nullità dello stesso perché emesso in violazione dell'art. 40, primo comma, d.p.r. 600/73, ovvero per difetto di motivazione;

in subordine annullare integralmente l'avviso di accertamento, perché recante una pretesa fiscale illegittima, annullando anche integralmente le sanzioni irrogate, per errore incolpevole sul fatto e/o sul diritto.

L'Ufficio si è costituito in data 12 aprile 2010 chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato.

Successivamente in data 25/07/2011 sono state depositate memorie illustrative da Banca Imi

All'udienza del 20/09/2011, ultimata l'esposizione da parte del relatore, il difensore della ricorrente si riporta agli atti e conferma le deduzioni, presente il rappresentante dell'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente nel ricorso proposto sostiene due eccezioni di cui la prima sulla illegittimità dell'atto per essere stato emesso in violazione del principio di unicità dell'accertamento, previsto dall'art. 40, comma 1 del D.P.R. 600/73. La seconda sull'illegittimità dell'atto perché recante una pretesa fiscale illegittima, annullando integralmente le sanzioni irrogate, per errore incolpevole sul fatto e/o sul diritto.

Sulla prima eccezione riferita all'illegittimità dell'atto per essere stato emesso in violazione del principio di unicità dell'accertamento, previsto dall'art. 40, comma 1 del

D.P.R. 600/73, secondo la ricorrente, l'atto di contestazione doveva essere emesso unitamente all'avviso di accertamento ai fini IRES e non separatamente.

L'art. 40 primo comma così dispone

"alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta (IRES) e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibili ... omissis".

Il principio di unicità, invocato dalla ricorrente, riguarderebbe solo IRPEG e ILOR (così testualmente prevede la norma), e non vi è alcun riferimento o limitazione che vieta l'emanazione di un distinto atto di accertamento relativo all'IVA. Si ritiene quindi infondata la prima eccezione.

La seconda eccezione relativa alla insufficiente e contraddittoria motivazione, è infondata, infatti l'avviso di accertamento scaturisce da un processo verbale di constatazione redatto in data 26/10/2007, sottoscritto dal legale rappresentante della società, in ogni caso l'avviso di accertamento si ritiene sufficientemente motivato, nell'atto sono indicate in modo chiaro le ragioni giuridiche alla base della ripresa fiscale.

Sull'illegittimità dell'atto perché recante una pretesa fiscale illegittima.

Secondo la ricorrente l'accertamento sarebbe infondata in quanto

le prestazioni rese ed esposte nella fattura n. 899 del 26/7/2004 di euro 200.000,00 - secondo l'art. 6, primo comma, della L. 133/1999- sono da considerarsi "attività ausiliarie" e quindi esenti da IVA.

Le prestazioni rese, indicate nella sopracitata fattura, si riferiscono invece ad attività non rese nell'ambito del medesimo gruppo ma rese ad altra società, nel caso concreto a "San Paolo Imi" e quindi da considerarsi imponibili.

Il requisito dell'ausiliarità previsto dal comma 1, dell'art. 6 L. 133- è riferito a tutte le attività collaterali e strumentali rispetto all'attività tipica di un gruppo, bancario "rientranti nell'ambito del medesimo gruppo bancario".

Nel caso in esame, la prestazione resa a soggetti estranei rientra in quelle tipiche dei soggetti bancari, se tale attività finanziaria la si considerasse "ausiliaria" costituirebbe un "ausilio" all'attività svolta a favore della società committente "San Paolo Imi" soggetto estraneo, quindi tale prestazione può essere ricondotta ad attività di "consulenza finanziaria" non "ausiliaria" all'attività del gruppo -.

Per i motivi sopra esposti la Commissione respinge il ricorso. Le spese di lite, considerata la peculiarità della questione trattata si compensano interamente:.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.